

Bruxelles, 19 maggio 2026
(OR. en)

8409/26

UK 85
COMER 65
SERVICES 22
TRANS 237
AVIATION 63
PECHE 134
ENER 192
SOC 210
JAI 476
COPEN 143
RECH 184

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 166 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio – 31 dicembre 2025

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 166 final.

All.: COM(2026) 166 final



Bruxelles, 21.4.2026
COM(2026) 166 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

1° gennaio – 31 dicembre 2025

Indice

1. Introduzione	2
2. Quadro istituzionale	3
3. Denunce e risoluzione delle controversie	4
3.1. Denunce	4
3.2. Risoluzione delle controversie	5
4. Attuazione settoriale	5
4.1. Scambi di merci	6
4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, appalti pubblici e piccole e medie imprese....	8
4.3. Diritti di proprietà intellettuale	10
4.4. Parità di condizioni	10
4.5. Energia	10
4.6. Trasporti.....	11
4.7. Pesca	12
4.8. Coordinamento della sicurezza sociale	13
4.9. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.....	13
4.10. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione.....	14
4.11. Altri settori.....	15
5. Sviluppi nel diritto del Regno Unito.....	15
6. Conclusioni	17
Allegato 1. Riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituite in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione	18
Allegato 2. Decisioni, raccomandazioni e dichiarazioni adottate dal consiglio di partenariato e dai comitati istituiti in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ...	20
Allegato 3. Panoramica dell'attuazione delle azioni relative all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concordate nell'intesa comune	21

1. Introduzione

Nel 2025 l'Unione europea (UE) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) hanno compiuto un significativo passo avanti nelle loro relazioni tenendo il primo vertice bilaterale dal recesso del Regno Unito dall'UE. Il vertice di Londra del 19 maggio 2025 ha sancito un rinnovato impegno a favore della cooperazione. I leader hanno accolto con favore l'accordo sul partenariato UE-Regno Unito in materia di sicurezza e difesa e hanno convenuto d'istituire un nuovo partenariato strategico¹ basato sull'accordo di recesso², compreso il Quadro di Windsor³, e sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁴ ("accordo").

L'agenda rinnovata per una cooperazione bilaterale rafforzata – l'intesa comune⁵ – rispecchia un impegno condiviso a favore della piena, tempestiva e fedele attuazione dei suddetti accordi. Per quanto riguarda l'accordo, l'intesa comune delinea azioni volte ad aumentare la cooperazione, tra cui la garanzia del pieno accesso reciproco alle acque di pesca fino al 30 giugno 2038, la prosecuzione della cooperazione nel settore dell'energia, il rafforzamento della collaborazione in materia di sicurezza sanitaria, la prosecuzione del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione, l'esame dell'attuazione di disposizioni specifiche dell'accordo relative ai servizi, il consolidamento della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e della cooperazione in materia di concorrenza e l'associazione del Regno Unito al programma Erasmus+.

A fine 2025 erano stati compiuti progressi significativi nell'attuazione dell'intesa comune: era stato raggiunto un accordo di principio sulla partecipazione del Regno Unito a Erasmus+⁶ ed erano giunte a conclusione discussioni esplorative sulla possibile partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, aprendo la strada a ulteriori progressi nel 2026.

È proseguita la cooperazione su varie iniziative che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, tra cui la negoziazione di accordi su uno spazio sanitario e fitosanitario comune e sul programma di esperienza per i giovani, e la cooperazione in materia di migrazione irregolare, compresa la sua dimensione esterna. Le due parti si sono impegnate a scambiarsi informazioni sulla gestione efficiente delle frontiere e a tenere dialoghi tecnico-normativi in materia di tecnologie energetiche e di rischi e minacce connessi agli stupefacenti.

¹ UK-EU Summit 2025 - Joint Statement: https://www.consilium.europa.eu/media/1ed1a1hi/eu-uk_joint-statement.pdf.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01) - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29>.

³ Dichiarazione politica di Windsor della Commissione europea e del governo del Regno Unito - https://commission.europa.eu/publications/windsor-political-declaration-european-commission-and-government-united-kingdom_it.

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - [https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj/ita](https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj/ita).

⁵ A renewed agenda for European Union – United Kingdom cooperation Common Understanding - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_25_1267.

⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_25_3103.

La presente quinta relazione sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo, elaborata a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021⁷, illustra i grandi sviluppi verificatisi nel 2025. La relazione verte sul funzionamento del quadro istituzionale (parte 2), sulle denunce e la risoluzione delle controversie (parte 3) e sui progressi compiuti nei vari settori contemplati dall'accordo, fornendo anche aggiornamenti sull'attuazione delle azioni concordate nell'intesa comune (parte 4). Illustra inoltre gli sviluppi legislativi intervenuti nel Regno Unito che incidono sull'attuazione dell'accordo (parte 5).

2. Quadro istituzionale

La presente parte illustra le attività e gli sviluppi di rilievo che hanno interessato gli organi misti e le altre strutture istituite in virtù dell'accordo per monitorarne e agevolarne l'attuazione. Un elenco completo delle riunioni tenute figura nell'allegato 1.

I **comitati** istituiti a norma dell'articolo 8 dell'accordo hanno tenuto riunioni nel corso dell'intero anno. Tali riunioni hanno consentito di esaminare in modo strutturato i progressi compiuti nell'ambito dell'accordo e hanno fornito una piattaforma per scambi tecnici su varie questioni di attuazione, compresi i futuri sviluppi normativi. Sono state adottate diverse decisioni e raccomandazioni, che sono presentate nell'allegato 2. Se del caso, le riunioni dei comitati specializzati sono state precedute dalle riunioni dei **gruppi di lavoro** istituiti a norma dell'articolo 9 dell'accordo⁸.

L'**Assemblea parlamentare di partenariato**, istituita a norma dell'articolo 11 dell'accordo, si è riunita due volte: il 17 e 18 marzo a Bruxelles⁹ e il 17 e 18 novembre a Londra¹⁰. Le riunioni si sono concentrate su politica estera e di sicurezza, clima ed energia, diritti dei lavoratori, scambi culturali, intelligenza artificiale, dati e cooperazione digitale, opportunità per i giovani, commercio, dogane, misure sanitarie e fitosanitarie e cooperazione normativa nel settore dei servizi finanziari. A seguito della riunione di marzo l'Assemblea ha formulato una raccomandazione al consiglio di partenariato sul rafforzamento della cooperazione UE-Regno Unito in vista del vertice del 19 maggio¹¹ e, a seguito della riunione di novembre, sulla sicurezza, il commercio e le sfide globali¹².

⁷ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2, [ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj)).

⁸ Gruppi di lavoro su prodotti biologici, veicoli a motore e loro parti, medicinali e coordinamento della sicurezza sociale.

⁹ Quinta Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito, 17-18 marzo 2025, Bruxelles - <https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/5th-eu-uk-parliamentary-partnership-asse/product-details/20250224DPU39839>.

¹⁰ <https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-uk/activities/inter-parliamentary>.

¹¹ *Recommendation on strengthening the EU-UK partnership*: <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/293904/5th%20PPA%20Recommendation%2017.03.25.pdf>.

¹² <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/300310/6th%20PPA%20-%20Recommendation%20on%20trade,%20security%20and%20global%20challenges.pdf>.

Il **gruppo consultivo interno** dell'UE, istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo e composto da rappresentanti delle organizzazioni della società civile¹³, si è riunito più volte nel 2025. Nella riunione del 13 giugno il gruppo ha discusso i risultati del vertice. La discussione ha portato a una dichiarazione comune¹⁴, adottata con il gruppo consultivo interno del Regno Unito in occasione della riunione tenutasi il 23 giugno a Londra, in cui si chiede la pronta attuazione delle azioni previste dall'intesa comune. Nella riunione del 16 settembre la Commissione ha aggiornato il gruppo consultivo interno sull'attuazione dell'intesa comune.

Il 24 giugno si è riunito a Londra per la quarta volta il **forum della società civile**, istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo per agevolare il dialogo sull'attuazione della parte seconda dell'accordo stesso, dedicata a commercio, trasporti, pesca e altri accordi¹⁵. Come negli anni precedenti, il forum si è concentrato su questioni di attuazione relative agli scambi di merci e servizi, all'energia e al clima, alla parità di condizioni, alla sostenibilità e alla cooperazione normativa. La maggior parte dei partecipanti ha accolto con favore lo slancio impresso alle relazioni a seguito del vertice del 19 maggio e ha espresso l'auspicio che questa dinamica continui.

Il **consiglio di partenariato** si è riunito il 2 febbraio 2026¹⁶.

3. Denunce e risoluzione delle controversie

La presente parte riassume le attività dei meccanismi istituiti per gestire le denunce dei portatori di interessi dell'UE, risolvere le controversie e far rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo.

3.1. Denunce

Nel 2025 sono state presentate sei denunce attraverso gli strumenti istituiti dalla Commissione per garantire un monitoraggio efficiente dell'attuazione dell'accordo¹⁷. Solo due denunce riguardavano l'attuazione dell'accordo¹⁸. Le altre quattro segnalazioni riguardavano

¹³ Gruppo consultivo interno dell'UE nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito -:

<https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/eu-domestic-advisory-group-under-eu-uk-tca>.

¹⁴ Joint Statement: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/2025-06/eu-uk_dags_joint_statement_2025.pdf.

¹⁵ Quarto forum della società civile nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito - https://policy.trade.ec.europa.eu/events/fourth-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-civil-society-forum-2025-06-24_it.

¹⁶ Quarta riunione del consiglio di partenariato -

[Quarta riunione del consiglio di partenariato – Commissione europea](#).

¹⁷ Questionario del punto centrale di denuncia dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito -

https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint_eu_uk_tca/complaints_it/; sportello unico:

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/single-entry-point-0>.

¹⁸ Una denuncia riguardava la presunta errata applicazione dell'accordo in relazione alla decisione di un'autorità di uno Stato membro di condividere con il Regno Unito vecchie informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma dell'articolo 649, paragrafo 2. I servizi della Commissione hanno effettuato accertamenti e hanno informato il denunciante che è il diritto dello Stato membro a stabilire per quanto tempo debbano essere trasmesse le informazioni su precedenti condanne e quale sia la portata delle informazioni trasmesse. La seconda denuncia riguardava la settima tornata di aggiudicazione del regime di contratti per differenza per la

questioni che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo e la Commissione le ha trattate di conseguenza.

3.2. Risoluzione delle controversie

Il procedimento arbitrale avviato dall'UE il 25 ottobre 2024, a norma dell'articolo 739 dell'accordo, in merito alla decisione del Regno Unito di vietare la pesca del cicerello nelle sue acque a decorrere dal 26 marzo 2024, si è concluso il 28 aprile 2025.

Nel lodo¹⁹ il collegio arbitrale ha ritenuto che il divieto di pesca del cicerello nelle acque inglesi fosse incompatibile con gli obblighi del Regno Unito a norma dell'articolo 496, paragrafo 1, dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 494, paragrafo 3, lettera f). Il collegio ha concluso che, nell'adottare la misura, il Regno Unito non ha tenuto debitamente conto del principio di proporzionalità. Ha inoltre stabilito che il Regno Unito ha di conseguenza violato l'obbligo di concedere pieno accesso alle sue acque per la pesca del cicerello, a norma dell'allegato 38, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. Il lodo ha imposto al Regno Unito di adottare le misure necessarie per conformarsi alle applicabili disposizioni dell'accordo.

Il Regno Unito ha successivamente rivisto la propria valutazione, includendovi elementi scientifici e valutazioni d'impatto aggiornati, e ha adottato una nuova decisione sul divieto di pesca del cicerello nelle acque inglesi. Il 25 giugno 2025 ha notificato all'UE i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo arbitrale. Valutato le informazioni ricevute alla luce del lodo, la Commissione ha deciso di non chiedere una verifica dell'esecuzione.

Per quanto riguarda il gruppo di esperti incaricato dell'esame delle controversie relative al capo sulla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, a norma dell'articolo 409 dell'accordo, il 23 febbraio 2026 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti²⁰.

4. Attuazione settoriale

La presente parte illustra i risultati conseguiti nei settori strategici contemplati dall'accordo e i progressi compiuti nell'attuazione delle azioni concordate nell'intesa comune che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. Sono inoltre presentati dati sui flussi commerciali di merci e servizi tra l'UE e il Regno Unito.

produzione di energia elettrica rinnovabile del Regno Unito. Alla data della presente relazione la Commissione non ha ancora concluso la valutazione della denuncia.

¹⁹ Procedimento PCA n. 2024-45 - <https://pcacases.com/web/sendAttach/70467>.

²⁰ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52026PC0089>.

4.1. Scambi di merci

Nel complesso le disposizioni in materia di scambi stabilite nell'accordo sono state efficaci e hanno funzionato bene.

Conformemente all'articolo 31 dell'accordo, l'UE e il Regno Unito si sono scambiati statistiche sulle importazioni²¹, dalle quali emerge che circa il 39,5 % delle esportazioni dell'UE nel Regno Unito e il 48,5 % delle importazioni dell'UE dal Regno Unito erano ammissibili a beneficiare del trattamento preferenziale nell'ambito dell'accordo. I restanti flussi commerciali hanno riguardato linee tariffarie che erano già esenti da dazi in base al trattamento della nazione più favorita.

I tassi di utilizzo delle preferenze²² rimangono elevati e sono comparabili a quelli dell'anno precedente: l'88 % delle merci dell'UE ammissibili al trattamento preferenziale esportate nel Regno Unito e l'83,2 % delle merci ammissibili al trattamento preferenziale importate dal Regno Unito hanno beneficiato delle preferenze a norma dell'accordo. Tali tassi sono coerenti con quelli osservati per altri partner con cui l'UE ha concluso accordi di libero scambio²³.

Di seguito è riportata una panoramica dell'evoluzione dei **flussi commerciali di merci**²⁴ tra l'UE e il Regno Unito nel 2025.

L'UE ha registrato un notevole avanzo commerciale, pari a 188 miliardi di EUR, negli scambi di merci con il Regno Unito. L'UE ha esportato nel Regno Unito merci per un valore di 346 miliardi di EUR, con un aumento dello 0,8 % rispetto al 2024. Le importazioni di merci dal Regno Unito hanno raggiunto il valore di 159 miliardi di EUR, il che rappresenta una diminuzione del 3,1 % rispetto al 2024.

I settori che hanno registrato la crescita più cospicua delle esportazioni dell'UE nel Regno Unito sono stati quelli dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco (+3,5 %), delle materie prime (+3,3 %) e delle sostanze chimiche e prodotti correlati (+3,3 %). L'unica categoria di esportazioni che ha registrato un calo è stata quella dei combustibili minerali (-2,5 %). Sul versante delle importazioni si sono registrati aumenti per quanto riguarda prodotti alimentari, bevande e tabacco (+3,8 %) e materie prime (+4,1 %), mentre le importazioni delle restanti categorie di merci sono diminuite. Il calo maggiore è stato osservato in relazione ai combustibili minerali (-14,2 %). Nel complesso questi andamenti evidenziano una divergenza delle dinamiche commerciali tra i vari settori, con i prodotti connessi all'energia che continuano a registrare un calo, mentre i prodotti alimentari, le bevande, il tabacco e le materie prime hanno mantenuto una crescita moderata.

²¹ Le statistiche riguardano le importazioni del 2024.

²² Il tasso di utilizzo delle preferenze rispecchia la percentuale di importazioni o esportazioni realizzate nell'ambito di preferenze commerciali rispetto al valore totale delle importazioni o esportazioni ammissibili al trattamento preferenziale per paese partner.

²³ Per ulteriori informazioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sull'applicazione della politica commerciale dell'UE - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0920&qid=1775573057897>.

²⁴ Salvo ove diversamente specificato, tutte le cifre si basano su dati di Eurostat - <https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/overview>.

Rispetto ad altri paesi terzi, gli scambi di merci dell'UE con il Regno Unito sono stati meno dinamici. Nel 2025 le esportazioni dell'UE in altri paesi terzi sono aumentate del 2,4 % rispetto al 2024, mentre le importazioni dell'UE da altri paesi terzi sono aumentate del 2,9 %. Nel 2025 gli scambi totali di merci con il Regno Unito hanno rappresentato il 9,8 % degli scambi complessivi dell'UE con partner internazionali, valore in calo rispetto al 10,1 % del 2024. Con il 13,1 % delle esportazioni totali di merci dell'UE, rispetto al 13,3 % registrato nel 2024, il Regno Unito è rimasto la seconda destinazione delle esportazioni dell'UE dopo gli Stati Uniti d'America (20,9 %). Sul versante delle importazioni, proveniva dal Regno Unito il 6,3 % delle merci importate nell'UE, valore in calo rispetto al 6,7 % del 2024, che ha comunque collocato il paese al terzo posto fra le fonti di importazioni dell'UE dopo la Cina (22,3 %) e gli Stati Uniti d'America (14,1 %). Questi dati confermano il persistere di una tendenza individuata nelle precedenti relazioni annuali della Commissione sull'attuazione dell'accordo, ossia che gli scambi di merci con altri paesi terzi partner registrano un'espansione più rapida rispetto agli scambi con il Regno Unito da quando questo è uscito dall'UE.

Se si considera l'evoluzione degli scambi di merci da quando l'accordo ha iniziato ad applicarsi nel 2021, si osserva che le esportazioni dell'UE nel Regno Unito sono stabilmente in crescita. Nel 2025 le esportazioni hanno raggiunto un valore di 346 miliardi di EUR, con un aumento del 23 % rispetto ai 282 miliardi di EUR del 2021. La crescita annua più marcata si è osservata tra il 2021 e il 2022, rispecchiando la ripresa dagli effetti della pandemia di COVID-19. Per contro le importazioni dell'UE dal Regno Unito hanno registrato un andamento più volatile, aumentando drasticamente da 147 miliardi di EUR nel 2021 a 216 miliardi di EUR nel 2022, anche in questo caso per effetto dell'aggiustamento post-pandemia, per poi diminuire costantemente fino ai 159 miliardi di EUR del 2025. La divergenza tra esportazioni e importazioni suggerisce che l'economia dell'UE si è adeguata efficacemente alle nuove condizioni commerciali con il Regno Unito in seguito al suo recesso dall'UE.




Figura 1. Scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito, 2021-2025, in miliardi di EUR, fonte: Eurostat (serie di dati [ext_lt_maineu](#))

4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, appalti pubblici e piccole e medie imprese

L'attuazione dell'accordo nei settori dei servizi e degli investimenti, del commercio digitale, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e delle piccole e medie imprese si è generalmente svolta agevolmente, fatta eccezione per i persistenti problemi collegati al **sistema di sponsorizzazione per i visti**²⁵ applicato dal Regno Unito ai prestatori di servizi dell'UE contemplati dall'accordo.

Dal 2022 l'UE solleva sistematicamente il punto negli organi misti istituiti in virtù dell'accordo, lamentandosi della complessità del sistema, degli oneri sproporzionati e della mancanza di chiarezza²⁶. L'obbligo di sponsorizzazione continua a ostacolare l'attuazione efficace dell'accordo per quanto riguarda i prestatori di servizi dell'UE, come dimostra il fatto che nei primi nove mesi del 2025 sono stati rilasciati a cittadini dell'UE solo 49 visti nell'ambito del regime dedicato ai fornitori di servizi, in cui rientrano i professionisti indipendenti e i fornitori di servizi contrattuali dell'UE. Di conseguenza i prestatori di servizi dell'UE continuano a incontrare notevoli ostacoli nel servire clienti nel Regno Unito, e il governo rimane riluttante ad affrontare la questione. Come concordato nell'intesa comune, un dialogo sull'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali mira a risolvere quest'annosa questione che ostacola la piena attuazione dell'accordo.

In linea con l'intesa comune è stato avviato un altro dialogo sull'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo per quanto riguarda il **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Nel settore dei **servizi finanziari** il forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria, tenutosi conformemente al memorandum d'intesa²⁷ del 2023, si è riunito due volte nel 2025: il 12 febbraio a Londra e il 1° ottobre a Bruxelles. Le discussioni hanno riguardato una serie di temi, tra cui le prospettive macroeconomiche e di stabilità finanziaria, la regolamentazione bancaria, la finanza digitale, le riforme dei mercati dei capitali e la finanza sostenibile. A seguito delle due riunioni sono state rilasciate dichiarazioni comuni²⁸ che ne sintetizzano gli esiti.

Di seguito è riportata una panoramica dei **flussi commerciali di servizi** tra l'UE e il Regno Unito nel 2025²⁹.

Nei primi tre trimestri del 2025 l'UE ha esportato nel Regno Unito servizi per 230 miliardi di EUR, con un aumento del 5,1 % rispetto allo stesso periodo del 2024. Il valore delle

²⁵ Service Supplier visa (Global Business Mobility)

<https://www.gov.uk/service-supplier-visa/eligibility>.

²⁶ Cfr. le relazioni della Commissione sull'attuazione dell'accordo relative agli anni 2022, 2023 e 2024.

²⁷ Memorandum d'intesa che istituisce un quadro per la cooperazione normativa tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda del Nord sui servizi finanziari - https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/230627-memorandum-understanding-financial-services-eu-uk_en.pdf.

²⁸ https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/bilateral-relations/regulatory-dialogues-united-kingdom_en.

²⁹ Salvo ove diversamente specificato, tutte le cifre si basano su dati di Eurostat -

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/overview> e

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/overview>.

importazioni dal Regno Unito nei primi tre trimestri del 2025 è stato pari a 183 miliardi di EUR, con un aumento del 4 % rispetto allo stesso periodo del 2024. Nei primi tre trimestri del 2025 l'UE ha registrato un avanzo commerciale di 47 miliardi di EUR negli scambi di servizi con il Regno Unito. I settori in cui le esportazioni dell'UE nel Regno Unito hanno registrato la maggiore crescita nel 2025 rispetto al 2024 sono stati i servizi di manutenzione e riparazione (+20,7 %) e gli oneri per l'uso della proprietà intellettuale (+20,3 %). Per quanto riguarda le importazioni dal Regno Unito, i maggiori aumenti sono stati osservati in relazione agli oneri per l'uso della proprietà intellettuale (+15 %), seguiti dai viaggi (+12,2 %).

Nei primi tre trimestri del 2025 gli scambi complessivi di servizi con il Regno Unito sono stati pari al 18,7 % degli scambi complessivi dell'UE con i partner internazionali, rispetto al 18,6 % registrato nello stesso periodo del 2024. Nei primi tre trimestri del 2025 era destinato al Regno Unito il 19,8 % delle esportazioni di servizi dell'UE (rispetto al 19,1 % nello stesso periodo del 2024), percentuale che ha collocato il paese al secondo posto dopo gli Stati Uniti d'America (21,5 %). Nei primi tre trimestri del 2025 proveniva dal Regno Unito il 17,5 % delle importazioni dell'UE (rispetto al 17,9 % nello stesso periodo del 2024), percentuale che ha collocato il paese al secondo posto dopo gli Stati Uniti d'America (36,5 %).

Se si considera l'evoluzione degli scambi di servizi da quando l'accordo ha iniziato ad applicarsi nel 2021, si osserva che le esportazioni di servizi dell'UE nel Regno Unito hanno registrato una crescita costante, passando da un valore di 150 miliardi di EUR nei primi tre trimestri del 2021 a 230 miliardi di EUR nei primi tre trimestri del 2025, con un aumento di oltre il 53 %. Anche le importazioni di servizi nell'UE dal Regno Unito sono aumentate costantemente, passando da 125 miliardi di EUR nel 2021 a 183 miliardi di EUR nel 2025 (+47 %). La crescita più marcata si è registrata tra il 2021 e il 2022, rispecchiando la ripresa dagli effetti della pandemia di COVID-19 sui viaggi, sul turismo e su altri settori dei servizi. Nel complesso queste tendenze indicano che gli scambi di servizi con il Regno Unito sono aumentati costantemente sia sul versante delle esportazioni che sul versante delle importazioni.




Figura 2. Scambi di servizi tra l'UE e il Regno Unito, primi tre trimestri del 2021-2025, in miliardi di EUR, fonte: Eurostat (serie di dati [bop_eu6_q](#))

4.3. Diritti di proprietà intellettuale

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e l'omologo ufficio del Regno Unito (Intellectual Property Office) hanno proseguito le discussioni su un memorandum d'intesa volto a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore della proprietà intellettuale, prevista dall'articolo 273, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo.

4.4. Parità di condizioni

Come osservato nell'intesa comune, il primo accordo supplementare a norma dell'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo è stato concordato nel 2025 e firmato il 25 febbraio 2026³⁰. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza:

- istituisce un quadro per la cooperazione in materia di concorrenza tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE, da un lato, e l'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (Competition and Markets Authority), dall'altro;
- prevede che le indagini importanti in materia di antitrust e concentrazioni siano portate all'attenzione di ciascuna delle parti;
- consente, ove necessario, il coordinamento delle indagini tra le giurisdizioni coinvolte (che per quanto riguarda l'UE possono essere di competenza della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, a seconda dei casi);
- stabilisce chiari principi di cooperazione volti a evitare conflitti tra giurisdizioni.

4.5. Energia

Lo sviluppo più significativo in materia di energia nel 2025 è stato l'accordo politico raggiunto in occasione del vertice UE-Regno Unito del 19 maggio a favore della prosecuzione su base continuativa della cooperazione tra le parti nel settore dell'energia. Entrambe le parti hanno condiviso l'intesa politica secondo cui gli obiettivi in materia di energia stabiliti nell'accordo dovrebbero essere perseguiti su base continuativa, il che rende opportuno prorogare l'applicazione del titolo "Energia". Ciò è stato formalizzato mediante l'adozione della dichiarazione n. 1/2025³¹ e della decisione n. 2/2025³² del consiglio di partenariato, del 19 giugno 2025, che dispone la prima proroga fino al 31 marzo 2027. Il quadro tracciato offre stabilità e prevedibilità ai portatori di interessi sia nell'UE che nel Regno Unito, agevola le attività economiche e garantisce la stabilità del mercato.

³⁰ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_26_454.

³¹ Dichiarazione comune 1/2025 dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501232.

³² Decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025, che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501230.

Per quanto riguarda le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica, il comitato specializzato per l'energia ha proseguito l'esame del *multi-region loose volume coupling* (MRLVC) di cui all'allegato 29 dell'accordo. Conformemente alla raccomandazione n. 1/2024³³, il 30 settembre 2025 i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica dell'UE e del Regno Unito hanno presentato al comitato specializzato per l'energia una relazione comune sull'attuazione dell'MRLVC. A loro volta, rispettivamente il 27 e il 28 ottobre 2025, i regolatori nazionali dell'energia del Regno Unito e l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia hanno presentato pareri informali al comitato specializzato per l'energia, che li valuterà ulteriormente nel 2026. Tali documenti non hanno individuato un modo soddisfacente per procedere con l'MRLVC.

Sulla base dell'intesa comune, la Commissione europea e il Regno Unito hanno di conseguenza tenuto e concluso colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. Alla luce di tali colloqui, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione relativa a un quadro negoziale sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE e sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni dell'UE³⁴.

Infine, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento, istituito dalla decisione n. 2/2024³⁵ del comitato specializzato per l'energia, si è riunito tre volte nel 2025 per adottare il proprio mandato e discutere della sicurezza dell'approvvigionamento in vista dei periodi estivo e invernale.

4.6. Trasporti

L'attuazione dell'accordo nel settore dei trasporti è proseguita agevolmente, concentrandosi sull'esercizio effettivo dei diritti che le parti si sono riconosciute reciprocamente.

Nel settore della **sicurezza aerea (safety)**, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha approvato 23 delle 32 domande di convalida dei certificati rilasciati dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority), in conformità dell'articolo 446 in combinato disposto con l'allegato 30 dell'accordo. Con il sostegno dell'AESA, le autorità del Regno Unito hanno convalidato 4 degli 11 progetti presentati da richiedenti dell'UE, il che è coerente con i livelli di attività previsti per la convalida dei certificati.

Nel settore del **trasporto aereo** si prevedeva che per fine 2025 il traffico aereo tra l'UE e il Regno Unito avrebbe raggiunto i livelli pre-pandemia. In totale sono stati stipulati 26 accordi

³³ Raccomandazione n. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 dicembre 2024, a ciascuna parte con riferimento alla messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici -

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22025D0706&qid=1756374227559>.

³⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2025:804:FIN>.

³⁵ Decisione n. 2/2024 del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 7 novembre 2024, relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A22025D0705&qid=1756375999645>.

su servizi "all-cargo" e procedure per l'approvazione di voli non di linea tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 419, paragrafi 4 e 9, dell'accordo³⁶. Inoltre gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito hanno rilasciato autorizzazioni ad hoc per voli di linea adibiti al trasporto di merci o passeggeri tra il Regno Unito e l'UE che vanno oltre le libertà di cui all'articolo 419 dell'accordo. Il Regno Unito e 25 Stati membri hanno rilasciato tali autorizzazioni mediante "permessi in blocco" (*block permits*) riguardanti una serie di voli di un determinato vettore aereo.

Nel settore del **trasporto su strada** sono proseguite le attività per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti lo scambio di informazioni e dati contenuti nei registri elettronici nazionali (si veda l'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell'accordo). Tra tali attività figura il collegamento, a partire dal 1° gennaio 2026, del Regno Unito al sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada che collega i registri nazionali dei trasportatori su strada, consentendo lo scambio di informazioni sulle infrazioni gravi commesse da imprese di trasporto su strada sul territorio dell'altra parte e di altre informazioni contenute nei registri elettronici nazionali. Tali iniziative, che mirano a rafforzare la cooperazione e a migliorare la condivisione dei dati tra l'UE e il Regno Unito, sono state formalizzate mediante le decisioni n. 1/2025, n. 2/2025 e n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada³⁷.

4.7. Pesca

Lo storico accordo politico raggiunto in occasione del vertice UE-Regno Unito per garantire il pieno accesso reciproco alle acque oltre il 30 giugno 2026 e fino al 30 giugno 2038 è lo sviluppo più significativo nel settore della pesca. Formalizzato mediante la decisione n. 1/2025³⁸ del consiglio di partenariato e la decisione n. 1/2025³⁹ del comitato specializzato per la pesca, tale accordo garantisce stabilità e prevedibilità a lungo termine ai pescatori

³⁶ Gli Stati membri seguenti hanno firmato accordi bilaterali con il Regno Unito: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

³⁷ Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada - [EUR-Lex - 2025D2330 - IT - EUR-Lex](#); decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 30 ottobre 2025, in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202502331.

³⁸ Decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 18 giugno 2025, che formula un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501229.

³⁹ Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025, per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202501231.

dell'UE, preservandone i diritti e salvaguardandone i mezzi di sostentamento, e segna un significativo passo avanti nell'attuazione dell'intesa comune.

La Commissione ha partecipato attivamente a discussioni con il Regno Unito in merito alle sue aree marine protette. Pur sostenendo pienamente la protezione degli ecosistemi marini, la Commissione sottolinea la necessità di approcci che concilino la conservazione con considerazioni di natura socioeconomica e con la tutela dei diritti di pesca dell'UE. La Commissione mantiene l'impegno a favore di un dialogo costruttivo con le autorità del Regno Unito.

A dicembre 2025 l'UE e il Regno Unito hanno concluso le consultazioni annuali a norma dell'articolo 498 dell'accordo per determinare i totali ammissibili di catture degli stock condivisi nel 2026. L'accordo garantisce che le flotte dell'UE possano pescare fino a 288 000 tonnellate di risorse ittiche, per un valore di oltre 1,2 miliardi di EUR.

4.8. Coordinamento della sicurezza sociale

Come negli anni precedenti, l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell'accordo ("protocollo") è proseguita in modo costruttivo e non sono stati individuati problemi sistemici o strutturali.

Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha svolto attività tecniche, in particolare per quanto riguarda: i) le modifiche dei documenti elettronici strutturati e dei documenti portatili; ii) le procedure di rimborso del costo delle prestazioni di malattia; iii) il recepimento delle pertinenti decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; iv) i colloqui esplorativi sulla possibilità di includere tra le norme di attuazione del protocollo una nuova disposizione che consenta agli Stati di derogare di comune accordo alle norme sulla legislazione applicabile in situazioni ben definite e nell'interesse delle persone coinvolte. Nel 2025 non sono state adottate decisioni né raccomandazioni.

4.9. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

Nel 2025 sono stati compiuti ulteriori progressi nel rafforzamento della cooperazione in questo settore.

A fine anno 25 Stati membri e il Regno Unito si erano concessi reciprocamente accesso alle rispettive banche dati nazionali sulle impronte digitali, conformemente all'articolo 534 dell'accordo. Tale sviluppo ha dato seguito ai progressi compiuti nel 2024, quando tutti gli Stati membri e il Regno Unito si erano reciprocamente concessi, conformemente all'articolo 530 dell'accordo, l'accesso alle rispettive banche dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata.

Per quanto riguarda lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, nel Regno Unito hanno avuto luogo una visita di valutazione e un progetto pilota per valutare l'attuazione degli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dell'accordo. Sulla base della relazione di valutazione che ne è scaturita il 17 ottobre 2025, il Consiglio deciderà la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare a trasmettere dati al Regno Unito. A seguito dell'adozione di tale decisione gli Stati membri e il Regno Unito potranno svolgere consultazioni automatizzate nelle rispettive banche dati nazionali, a norma dell'articolo 537 dell'accordo.

Il 24 settembre Europol e l'agenzia nazionale anticrimine del Regno Unito (National Crime Agency) hanno firmato un accordo di lavoro sugli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, che consente al Regno Unito di inviare fino a 20 ufficiali di collegamento in distacco presso Europol e ne specifica i compiti, i diritti, gli obblighi e i costi connessi a norma dell'articolo 577, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo.

A norma dell'articolo 630, paragrafo 2, dell'accordo, l'UE ha riesaminato le proprie notifiche al Regno Unito per quanto riguarda la consegna delle persone ricercate e ha informato di conseguenza il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tale riesame deve essere effettuato ogni cinque anni⁴⁰.

4.10. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione

Dal 2024 il Regno Unito è associato a diversi programmi dell'UE, tra cui Orizzonte Europa e la componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione. Ciò consente a soggetti del Regno Unito di partecipare a progetti collaborativi di ricerca e innovazione in tutta l'UE e al di fuori di essa.

Secondo i dati più recenti⁴¹, dal 2024 il Regno Unito è il quarto beneficiario di sovvenzioni tra tutti i paesi partecipanti (dopo Germania, Spagna e Francia⁴²), dato che circa 1,2 miliardi di EUR di finanziamenti di Orizzonte Europa sono stati assegnati a soggetti del Regno Unito. Il Regno Unito si colloca al primo posto per quanto riguarda le azioni Marie Skłodowska-Curie, che consentono alle sue università e ai suoi istituti di partecipare a reti di dottorato e di coordinare progetti.

In occasione del vertice di maggio 2025, le due parti hanno convenuto di adoperarsi per associare il Regno Unito al programma Erasmus+. Nel dicembre 2025 la Commissione ha portato a termine i negoziati per l'associazione del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2027⁴³. Tali negoziati saranno seguiti da una proposta della Commissione al Consiglio relativa a una modifica del protocollo I dell'accordo, che a sua volta sarà seguita dalle tappe legislative e procedurali necessarie affinché il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione adotti le condizioni aggiornate del protocollo I che disciplinano l'associazione del Regno Unito a Erasmus+. Ciò costituisce un passo significativo verso una più ampia partecipazione alla mobilità tra l'UE e il Regno Unito e verso la cooperazione in tutti i settori contemplati dal programma (istruzione, formazione, gioventù e sport).

⁴⁰ Notifiche a norma della parte terza – Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito – Riesame delle notifiche trasmesse al Regno Unito nell'ambito del riesame congiunto della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (articolo 630 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202506451.

⁴¹ Dati a ottobre 2025.

⁴² Portale informativo del programma Orizzonte - [R&I Country Profile - Welcome | Sheet - Olik Sense](#).

⁴³ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_25_3103.

4.11. Altri settori

Nel settore della **sicurezza sanitaria** si sono tenuti colloqui esplorativi al fine di massimizzare la cooperazione bilaterale in materia di individuazione di future pandemie, preparazione ad esse e risposta alle minacce sanitarie emergenti.

In linea con l'intesa comune e a seguito dell'adozione da parte del Consiglio, l'11 giugno 2025, della necessaria decisione⁴⁴ e di direttive di negoziato, hanno preso avvio i negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale sul **programma di esperienza per i giovani**, all'introduzione di un nuovo percorso di rilascio dei visti e all'agevolazione della partecipazione dei giovani dell'UE e del Regno Unito a una serie di attività.

5. Sviluppi nel diritto del Regno Unito

Nell'ambito del monitoraggio in corso ad opera della Commissione, la presente parte esamina gli sviluppi legislativi intervenuti nel Regno Unito, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, prestando particolare attenzione alle misure più significative d'interesse per l'attuazione dell'accordo.

Nel settore del **controllo delle sovvenzioni**, il governo ha continuato a perfezionare il quadro istituito dal Subsidy Control Act 2022⁴⁵. Le Subsidy Control (Subsidies and Schemes of Interest or Particular Interest) (Amendment) Regulations 2025⁴⁶, in vigore dall'agosto 2025, hanno innalzato da 10 milioni di GBP a 25 milioni di GBP la soglia finanziaria per il deferimento obbligatorio alla Competition and Markets Authority delle sovvenzioni e dei regimi in settori non sensibili. Di conseguenza tale autorità ha stimato una riduzione del 28 % del numero delle sovvenzioni esaminate dall'unità consultiva competente (Subsidy Advice Unit).

Nel settore delle **norme sociali e del lavoro**, l'Employment Rights Act 2025⁴⁷ ha introdotto riforme del diritto del lavoro in Inghilterra, Scozia e Galles. Tra le disposizioni fondamentali, accolte con favore dall'UE, figurano aggiornamenti delle procedure di licenziamento, degli obblighi dei datori di lavoro in materia di parità, delle funzioni dei sindacati e dell'applicazione della normativa sul mercato del lavoro. In particolare, la legge in questione mira a porre fine ai contratti a zero ore, sancendo il diritto a ore garantite, e a modernizzare la normativa sindacale, abrogando tra l'altro il controverso Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023⁴⁸, su cui la Commissione aveva richiamato l'attenzione nella relazione sull'attuazione dell'accordo del 2023⁴⁹.

⁴⁴ Decisione (UE) 2025/1286 del Consiglio, del 20 giugno 2025, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un accordo su un programma di esperienza per i giovani - <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/1286/oj/ita>.

⁴⁵ [Subsidy Control Act 2022](https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2025/845/made).

⁴⁶ <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2025/845/made>.

⁴⁷ <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69440cd78f4636fa2c547e8a/employment-rights-act-2025-overview.pdf>.

⁴⁸ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/39>.

⁴⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52024DC0127>.

Per quanto riguarda la normativa in materia di **clima e ambiente**, con il Great British Energy Act 2025⁵⁰ è costituita Great British Energy (GBE), società energetica di proprietà dello Stato incaricata di accelerare lo sviluppo dell'energia pulita a livello nazionale. Tale legge conferisce a GBE il potere di investire in infrastrutture per la produzione di energia e di gestirle, promuovendo in tal modo la sostenibilità ambientale e la sicurezza energetica. A fronte di una dotazione di oltre 8,3 miliardi di GBP da investire, la Commissione monitora attentamente l'attuazione della legge per accertare che sia in linea con gli impegni assunti dal Regno Unito nell'ambito dell'accordo.

Il Planning and Infrastructure Act 2025⁵¹ mira a razionalizzare la realizzazione delle infrastrutture critiche introducendo una pianificazione strategica del territorio in tutta l'Inghilterra e accelerando la realizzazione di grandi progetti a sostegno della crescita economica e della sostenibilità ambientale. Tale legge rivede le norme in materia di pianificazione e infrastrutture, sostituendo gli obblighi di pianificazione ambientale con un tributo a carico dei promotori, da versare al fondo per il ripristino della natura (Nature Restoration Fund) per finanziare progetti di ripristino. Razionalizza inoltre le approvazioni per i "progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale" e le infrastrutture elettriche. Si tratta di uno sviluppo importante nel settore e la Commissione ne monitora attivamente l'impatto sul commercio e sugli investimenti e in termini di potenziale inosservanza degli obblighi di non regresso previsti dall'accordo.

Nel settore della **regolamentazione dei prodotti**, il Product Regulation and Metrology Act 2025⁵² rappresenta una riforma globale della normativa del Regno Unito in materia di sicurezza dei prodotti, metrologia e protezione dei consumatori. Tale legge conferisce al segretario di Stato il potere di introdurre regolamenti che disciplinano la sicurezza, l'efficienza e la precisione dei prodotti, anche per quanto riguarda i dispositivi di pesatura e misurazione; è inoltre estesa agli installatori di prodotti. Consente la standardizzazione delle unità di misura, stabilisce procedure per la sorveglianza regolamentare e prevede il coordinamento con le amministrazioni decentrate. Sebbene escluda alcuni settori, come quelli dei prodotti alimentari, dei medicinali, delle attrezzature militari, degli aeromobili e di alcuni prodotti agricoli, la legge getta le basi di futuri atti della normativa secondaria, comprese norme riguardanti i mercati online e il commercio digitale. Il monitoraggio dell'attuazione di questa legge è fondamentale per consentire alla Commissione di mantenere la conformità all'accordo e di anticipare le modifiche normative che incidono sul commercio transfrontaliero.

Nel settore della **protezione dei dati**, il Data (Use and Access) Act 2025⁵³, adottato a giugno 2025 ed entrato progressivamente in vigore tra giugno 2025 e giugno 2026, riforma la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati per quanto riguarda la verifica digitale e la condivisione dei dati. Tale legge modifica il regolamento generale sulla protezione dei dati e il Data Protection Act 2018, stabilendo nuove basi giuridiche per il trattamento dei dati personali in determinati settori di interesse pubblico, consentendo sistemi di dati intelligenti per la condivisione sicura dei dati, creando un quadro giuridico per i servizi di identità digitale e istituendo un registro nazionale delle infrastrutture sotterranee.

⁵⁰ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/16>.

⁵¹ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/34/enacted>.

⁵² <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/20>.

⁵³ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18/contents>.

Al fine di valutare le implicazioni del Data (Use and Access) Act 2025, a giugno 2025 la Commissione europea ha adottato una proroga tecnica di sei mesi delle due decisioni di adeguatezza del 2021⁵⁴. A luglio 2025 ha concluso che il quadro giuridico del Regno Unito prevede garanzie in materia di protezione dei dati, comprese quelle modificate dal Data (Use and Access) Act 2025, che sono sostanzialmente equivalenti a quelle dell'UE e ha di conseguenza dato avvio alla procedura di adozione di nuove decisioni di adeguatezza da parte del Consiglio⁵⁵, poi avvenuta il 19 dicembre 2025⁵⁶. Le decisioni di adeguatezza saranno oggetto di riesame periodico trascorsi quattro anni e scadranno il 27 dicembre 2031, a meno che non siano prorogate.

6. Conclusioni

Dopo cinque anni di attuazione, l'accordo si è dimostrato una base solida ed efficace per le relazioni tra l'UE e il Regno Unito; la sua attuazione ha registrato progressi nel complesso buoni. I problemi indicati nella presente relazione costituiscono eccezioni, tenuto conto dell'ampiezza e della profondità della cooperazione istituita dall'accordo.

Come ribadito nell'intesa comune adottata in occasione del primo vertice UE-Regno Unito del 19 maggio 2025, l'accordo rimane una pietra angolare per lo sviluppo del nuovo partenariato strategico tra l'UE e il Regno Unito e continua a fungere da principale strumento di approfondimento della cooperazione in un contesto geopolitico in evoluzione.

La valutazione della Commissione conferma che, a distanza di cinque anni, l'accordo offre un quadro stabile, prevedibile e reciprocamente vantaggioso, che sarà rafforzato ulteriormente dai nuovi accordi previsti dall'intesa comune.

⁵⁴ *Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1772, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito* - https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1226/oj.

⁵⁵ *Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (notificata con il numero C(2021)4800)* - https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1772/oj.

⁵⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_3059.

Allegato 1. Riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituite in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁵⁷

Data	Organo misto/struttura
28 gennaio	Sicurezza dell'approvvigionamento energetico (gruppo di lavoro): 1 ^a riunione
4 febbraio	Dialogo sulla lotta al terrorismo – articolo 768 dell'accordo: 2 ^a riunione
10 febbraio	Cooperazione degli organi di vigilanza (ambiente/clima) – articolo 395 dell'accordo: 1 ^a riunione
12 febbraio	Forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria: 3 ^a riunione
26 febbraio	Pesca (gruppo di lavoro): 9 ^a riunione
17-18 marzo	Assemblea parlamentare di partenariato: 5 ^a riunione
25 marzo	Gruppo consultivo interno dell'UE: 14 ^a riunione
14 maggio	Pesca (comitato specializzato): 10 ^a riunione
22 maggio	Sicurezza dell'approvvigionamento energetico (gruppo di lavoro): 2 ^a riunione
4 giugno	Prodotti biologici (gruppo di lavoro): 2 ^a riunione
5 giugno	Medicinali (gruppo di lavoro): 2 ^a riunione
11 giugno	Trasporto aereo (comitato specializzato): 5 ^a riunione
12 giugno	Veicoli a motore e loro parti (gruppo di lavoro): 2 ^a riunione
13 giugno	Gruppo consultivo interno dell'UE: 15 ^a riunione
18 giugno	Energia (comitato specializzato): 6 ^a riunione
24 giugno	Forum della società civile: 4 ^a riunione
16 luglio	Pesca (gruppo di lavoro): 10 ^a riunione
17 settembre	Pesca (comitato specializzato): 11 ^a riunione
29 settembre	Misure sanitarie e fitosanitarie (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
1 ^o ottobre	Forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria: 4 ^a riunione
2 ottobre	Cooperazione amministrativa in materia di IVA e recupero crediti da dazi e imposte (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
8 ottobre	Appalti pubblici (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
9 ottobre	Proprietà intellettuale (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
15 ottobre	Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
16 ottobre	Cooperazione doganale e regole di origine (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
22 ottobre	Ostacoli tecnici agli scambi (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
23 ottobre	Servizi, investimenti e commercio digitale (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione

⁵⁷ Gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del consiglio di partenariato e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement_it.

30 ottobre	Trasporto su strada (comitato specializzato): 5 ^a riunione
6 novembre	Merci (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
7 novembre	Energia (comitato specializzato): 7 ^a riunione
12 novembre	Cooperazione regolamentare (comitato commerciale specializzato): 5 ^a riunione
18-19 novembre	Assemblea parlamentare di partenariato: 6 ^a riunione
21 novembre	Dialogo sui regimi fiscali dannosi: 2 ^a riunione
26 novembre	Sicurezza aerea (comitato specializzato): 5 ^a riunione
1° dicembre	Coordinamento della sicurezza sociale (comitato specializzato): 5 ^a riunione
4 dicembre	Comitato commerciale di partenariato: 5 ^a riunione
4 dicembre	Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (comitato specializzato): 5 ^a riunione
9-10 dicembre	Dialogo sulle questioni riguardanti il ciberspazio – articolo 703 dell'accordo: 3 ^a riunione
15 dicembre	Partecipazione ai programmi dell'Unione (comitato specializzato): 5 ^a riunione

Allegato 2. Decisioni, raccomandazioni e dichiarazioni adottate dal consiglio di partenariato e dai comitati istituiti in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

Data	Decisione o raccomandazione
18 giugno 2025	Decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato che formula un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ⁵⁸
19 giugno 2025	Decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ⁵⁹
19 giugno 2025	Dichiarazione comune 1/2025 dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ⁶⁰
19 giugno 2025	Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per la pesca per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2038 ⁶¹
31 luglio 2025	Decisione n. 1/2025 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte, del 31 luglio 2025, che modifica la decisione n. 4/2023 sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l'organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento ⁶²
30 ottobre 2025	Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada ⁶³
30 ottobre 2025	Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada in merito ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri ⁶⁴
30 ottobre 2025	Decisione n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada ⁶⁵

⁵⁸ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501229.

⁵⁹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501230.

⁶⁰ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501232.

⁶¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202501231.

⁶² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202501755.

⁶³ [EUR-Lex - 22025D2330 - IT - EUR-Lex](#).

⁶⁴ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202502331.

⁶⁵ [EUR-Lex - 22025D2329 - IT - EUR-Lex](#).

Allegato 3. Panoramica dell'attuazione delle azioni relative all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concordate nell'intesa comune

Azione/settore di cooperazione	Stato di avanzamento
Pieno accesso reciproco alle acque di pesca fino al 30 giugno 2038	La decisione n. 1/2025 ⁶⁶ del consiglio di partenariato, del 18 giugno 2025, e la decisione n. 1/2025 ⁶⁷ del comitato specializzato per la pesca, del 1° luglio 2025, prevedono l'accesso pieno e reciproco alle acque oltre il 30 giugno 2026 e fino al 30 giugno 2038.
Prosecuzione della cooperazione nel settore dell'energia	La dichiarazione n. 1/2025 ⁶⁸ e la decisione n. 2/2025 ⁶⁹ del consiglio di partenariato, del 19 giugno 2025, prevedono che le disposizioni dell'accordo riguardanti il settore dell'energia continuino ad applicarsi. La prima proroga sarà valida fino al 31 marzo 2027 e sarà seguita da ulteriori proroghe su base annuale.
Attività per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione delle due parti	In seguito all'adozione del mandato negoziale del Consiglio il 17 novembre 2025, i negoziati hanno avuto inizio.
Associazione del Regno Unito a Erasmus+	Nel dicembre 2025 la Commissione ha portato a termine i negoziati per l'associazione del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2027.
Miglioramento della prestazione di servizi	Sono in corso appositi dialoghi sull'attuazione dell'accordo per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, compreso il regime di

⁶⁶ Decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 18 giugno 2025, che formula un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501229.

⁶⁷ Decisione n. 1/2025 del comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025, per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202501231.

⁶⁸ Dichiarazione comune 1/2025 dell'Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501232.

⁶⁹ Decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2025, che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202501230.

	sponsorizzazione, e il riconoscimento delle qualifiche professionali, i cui esiti sono comunicati agli organi misti istituiti in virtù dell'accordo.
Massimizzazione della cooperazione in materia di sicurezza sanitaria	Proseguono i colloqui esplorativi.
Rafforzamento della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale	Proseguono i colloqui esplorativi.
Accordo di cooperazione in materia di concorrenza	L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra l'UE e il Regno Unito è stato concordato nel 2025 e firmato a febbraio 2026.